

AGEVOLAZIONI

La richiesta di parere tecnico al Mise sulle attività di R&S

di Debora Reverberi

L'individuazione del perimetro oggettivo di applicazione del credito d'imposta R&S comporta valutazioni in ordine sia alle attività, sia alle tipologie di investimenti ammissibili.

L'ammissibilità delle attività di R&S alla disciplina del credito d'imposta richiede la riconducibilità di ciascun progetto effettivamente svolto dall'impresa alle seguenti fattispecie:

- 1. ricerca fondamentale,**
- 2. ricerca industriale o applicata,**
- 3. sviluppo sperimentale.**

Si rammenta che tali definizioni, contenute nell'[articolo 3, commi 4 e 5, D.L. 145/2013](#) e nell'[articolo 2, D.M. 27/05/2015](#), sono mutuate dalla **Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01**, recante la “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e a loro volta derivano dai **criteri di classificazione definiti in ambito Ocse nel c.d. “Manuale di Frascati”**, concernente le “*Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*”.

Gli accertamenti di natura tecnica in materia di attività di R&S agevolabili involgono la competenza esclusiva del Ministero dello sviluppo economico, restando di competenza dell'Agenzia delle entrate i controlli di natura tributaria, quali l'individuazione degli investimenti ammissibili connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013](#) e dell'[articolo 4, D.M. 27/05/2015](#), la verifica dell'effettività delle spese sostenute e delle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Ai fini della concreta individuazione delle attività da considerare ammissibili al credito d'imposta R&S **la circolare AdE 5/E/2016 prevedeva esclusivamente la facoltà di presentazione di un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate**, ai sensi dell'[articolo 11 L. 212/2000](#).

In base a tale disposizione l'Amministrazione finanziaria **acquisiva autonomamente le eventuali valutazioni di natura tecnica in merito a ciascun interpello dal Mise**, che le dava riscontro tramite nota.

La successiva [circolare AdE 13/E/2017](#) **ha introdotto per il contribuente**, ad integrazione dell'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, **la facoltà di acquisizione autonoma di un parere tecnico del Mise**.

In caso di condizioni di obiettiva incertezza riguardanti la corretta interpretazione della disciplina del credito d'imposta R&S relativamente a fattispecie concrete e personali, i contribuenti interessati possono dunque presentare:

- **un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, per ottenere una risposta relativa alla specifica applicazione delle disposizioni tributarie;**
- **la richiesta di parere tecnico al Mise, per ottenere una risposta relativa alla riconducibilità delle attività, per le quali si intende fruire del beneficio, tra quelle eleggibili al credito di imposta.**

La richiesta di parere tecnico del Mise, riguardando esclusivamente la classificazione dei progetti effettivamente svolti fra la ricerca e sviluppo agevolabile *ex lege* e non inerendo l'ammissibilità delle spese sostenute, **non richiede la presentazione di una contestuale istanza di interpello all'Agenzia delle entrate e deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata** della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

I presupposti per la presentazione della **richiesta di parere tecnico** consistono:

- nella presenza di un dubbio oggettivo attinente una **fattispecie concreta e personale**;
- nell'esistenza di **un'obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie** come ricerca teorica, industriale o applicata e sviluppo sperimentale;
- nell'esistenza di un **elemento di peculiarità o di complessità** distintivo rispetto a situazioni ricorrenti.

L'assenza di tali presupposti si traduce in un **vizio dell'istanza di parere tecnico tale da determinarne l'inammissibilità**.

Il **contenuto minimo** dell'istanza di parere tecnico prevede tutti i seguenti elementi:

- i dati identificativi dell'istante e dell'eventuale legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale;
- **la descrizione della fattispecie concreta e personale circostanziata e specifica**, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato;
- l'indicazione delle disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- **l'enunciazione chiara e univoca della soluzione prospettata dal contribuente**;
- l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o del suo eventuale domiciliatario a cui deve essere comunicata la risposta.

Il **contribuente**, una volta ricevuto il parere tecnico dal Mise, **dovrà limitarsi a conservarlo** per esibirlo in sede di un eventuale **controllo**.

L'istanza di parere tecnico in ogni caso **non può essere considerata uno strumento di**

accertamento preventivo.

Seminario di specializzazione

LE START UP INNOVATIVE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)